



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Ufficio federale delle strade USTRA  
Ufficio federale dell'ambiente UFAM

## ISTRUZIONI

# APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE NEI PROGETTI DELLE STRADE NAZIONALI

*Responsabilità e procedure*

---

*Edizione 2025 V1.03  
ASTRA 78003*

# Colophon

## **Autori / Gruppo di lavoro**

Marguerite Trocmé	USTRA N-SSI
Daniel Zürrer	USTRA I-FU
Jean-Marc Waeber	USTRA I-FU
Nikolaus Hilty	UFAM, sezione EIA e Pianificazione del territorio
Florian Kündig	UFAM, sezione EIA e Pianificazione del territorio

## **Traduzione**

Servizi linguistici USTRA, fa fede l'originale tedesco.

## **A cura di**

Ufficio federale delle strade USTRA  
Ufficio federale dell'ambiente UFAM  
3003 Berna

## **Ordinazione**

Il documento può essere scaricato gratuitamente all'indirizzo [www.ustr.admin.ch](http://www.ustr.admin.ch).

© USTRA 2025

Riproduzione consentita, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.

## Prefazione

Le presenti Istruzioni definiscono le responsabilità e gli iter previsti per l'applicazione della normativa ambientale nei progetti delle strade nazionali. In particolare, intendono aumentare la trasparenza nei meccanismi procedurali, in parte complessi, chiarendo e agevolando la collaborazione tra gli operatori impegnati.

L'obiettivo è gestire i progetti con efficienza, permettendo al contempo di tenere in giusta considerazione le tematiche ambientali e di garantire l'attuazione delle misure di salvaguardia in materia. In appendice si riportano le procedure illustrate nel dettaglio, per evitare che vadano persi passaggi importanti nell'interazione fra i diversi soggetti interni ed esterni all'USTRA.

### **Ufficio federale delle strade**

Jürg Röthlisberger  
Direttore

### **Ufficio federale dell'ambiente**

Katrin Schneeberger  
Direttrice



# Indice

<b>Colophon</b> .....	<b>2</b>	
<b>Prefazione</b> .....	<b>3</b>	
<b>1</b>	<b>Introduzione</b> .....	<b>7</b>
1.1	Scopo .....	7
1.2	Campo di applicazione .....	7
1.3	Destinatari .....	7
1.4	Entrata in vigore e aggiornamenti .....	7
<b>2</b>	<b>Responsabilità esecutiva</b> .....	<b>8</b>
2.1	Parti coinvolte.....	8
2.2	Ruoli e organizzazione .....	9
2.2.1	Autorità direttiva: SG DATEC .....	9
2.2.2	Autorità ambientale: UFAM .....	9
2.2.3	Autorità esecutiva e di controllo: USTRA .....	10
2.3	Collaborazione e contatti.....	11
<b>3</b>	<b>Progetti delle strade nazionali</b> .....	<b>13</b>
3.1	Costruzione, sistemazione/potenziamento o manutenzione .....	13
3.2	Obbligo o esenzione EIA.....	14
3.3	Controlli di conformità di diritto ambientale nei cantieri .....	16
3.4	Esempio di progetto con diverse competenze .....	16
<b>4</b>	<b>Autorizzazioni ambientali speciali</b> .....	<b>18</b>
4.1	Quadro degli adempimenti di diritto ambientale per le SN .....	21
<b>5</b>	<b>Iter e indagini ambientali nei GP</b> .....	<b>22</b>
<b>6</b>	<b>Iter e indagini ambientali negli AP</b> .....	<b>24</b>
6.1	Iter e indagini ambientali per progetti esecutivi .....	24
6.1.1	Caso I: procedura per AP esente da EIA .....	24
6.1.2	Caso II: procedura per AP soggetti a EIA con indagine preliminare a titolo di RIA .....	25
6.1.3	Caso III: procedura per AP soggetti a EIA con indagine preliminare e capitolato d’oneri prima del RIA.....	25
<b>7</b>	<b>Iter e accertamenti ambientali per progetti di manutenzione al vaglio USTRA</b> ...	<b>28</b>
7.1	Note generali .....	28
7.2	Accertamenti ambientali per progetti di manutenzione .....	28
7.2.1	Piani globali di conservazione (EK) .....	28
7.2.2	Piano di intervento (MK).....	28
7.2.3	Progetti di intervento (MP) .....	29
7.2.4	Iter e competenze .....	30
	<b>Appendici</b> .....	<b>31</b>
	<b>Acronimi</b> .....	<b>51</b>
	<b>Riferimenti normativi e bibliografici</b> .....	<b>52</b>
	<b>Cronologia redazionale</b> .....	<b>55</b>



# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo

Scopo delle presenti Istruzioni è illustrare gli adempimenti ambientali dell'USTRA nei progetti delle strade nazionali, assicurando criteri di uniformità attuativa della legislazione in materia e stabilendo le modalità di collaborazione con le diverse risorse esterne.

## 1.2 Campo di applicazione

Le presenti Istruzioni definiscono le responsabilità e le procedure attuative delle norme ambientali nei progetti generali, esecutivi (costruzione e sistemazione/potenziamento) e di manutenzione delle strade nazionali ai sensi degli articoli 13 e 21 della legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) [1]. Essa si applica indipendentemente dal fatto che il progetto sia soggetto o meno all'Esame di impatto ambientale (EIA). Il Manuale EIA [18] e la direttiva USTRA/UFAM 18002 «Check-list ambiente per progetti di strade nazionali» [17] spiegano invece quali accertamenti effettuare. Le presenti Istruzioni non si applicano alla definizione del tracciato generale di nuove strade nazionali, soggetta all'approvazione dell'Assemblea generale.

Lo stesso dicasi per gli interventi di manutenzione strutturale e ordinaria delle strade nazionali esenti da progettazione di cui all'articolo 49a capoverso 2 LSN [1]. A tale proposito l'USTRA sottopone periodicamente all'UFAM un elenco dei progetti di manutenzione per i quali è necessaria una deroga di diritto ambientale. La consultazione dell'UFAM avviene nel quadro di riunioni trimestrali tra i due Uffici, durante le quali vengono altresì definiti congiuntamente i casi di lieve entità (accordo USTRA-UFAM del 22/24 settembre 2021).

Parimenti, non sono oggetto di trattazione del presente documento le questioni di polizia edilizia.

## 1.3 Destinatari

Le Istruzioni sono rivolte a tutti gli addetti dell'USTRA chiamati ad assicurare l'applicazione della normativa ambientale nelle fasi di costruzione, sistemazione/potenziamento e manutenzione su base progettuale. Si tratta nello specifico delle divisioni Infrastruttura stradale, in particolare della Gestione progetti delle filiali, e dei settori Sostegno tecnico.

Il documento è altresì un ausilio per i progettisti incaricati di effettuare gli accertamenti richiesti (Rapporto sull'impatto ambientale, RIA [18] e Relazione ambientale, RA [17]) al fine di comprendere le procedure.

Infine, le Istruzioni si propongono di illustrare alle restanti autorità federali e cantonali interessate le modalità attuative delle suddette disposizioni presso l'USTRA.

## 1.4 Entrata in vigore e aggiornamenti

Il presente documento è entrato in vigore in data 01.08.2017. La «cronologia redazionale» è riportata a pagina 55.

## 2 Responsabilità esecutiva

I progetti generali vengono approvati dal Consiglio federale, quelli esecutivi (AP) dalla SG-DATEC, i Piani e i Progetti di intervento (MK e MP) dall'USTRA. Secondo l'articolo 41 capoverso 2 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) [3], l'USTRA, nell'adempimento delle proprie mansioni attribuitegli in virtù della legge sulle strade nazionali (LSN) [1], è competente anche per l'applicazione della normativa ambientale.

Se una legge prevede affidare la facoltà decisionale a una sola autorità centrale (autorità direttiva), questa, prima di procedere, consulta le autorità tecniche competenti e raccoglie i loro pareri, come stabilito dall'articolo 62a capoverso 1 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) [8].

In base a suddetta legge, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), organo della Confederazione competente in materia, esprime un parere in merito ai progetti e affianca l'USTRA operando a titolo consultivo. Anche i Cantoni vengono invitati a prendere posizione (art. 19 cpv. 1 e art. 27b cpv. 1 LSN) [1].

### 2.1 Parti coinvolte

**Consiglio federale:** approva i progetti generali (art. 20 LSN) [1].

**SG DATEC:** approva i progetti esecutivi (art. 26 LSN) [1] e decide in merito a un'eventuale delega ai Cantoni dell'esecuzione dei controlli ambientali su cantieri USTRA.

**USTRA:** detiene la competenza esecutiva in quanto committente / richiedente / destinatario della decisione, fermo restando che occorre distinguere tra i compiti della Centrale e quelli delle Filiali:

- **USTRA settore Sostegno tecnico (USTRA I-FU):** questa unità facente capo alle divisioni Infrastruttura stradale assicura l'applicazione della normativa ambientale e i controlli in cantiere nei progetti di costruzione, sistemazione/potenziamento e manutenzione delle strade nazionali, in collaborazione con l'accompagnamento ambientale in fase di cantiere (AA) (v. scheda tecnica 20001-20005 Esecuzione controlli ambientali nei cantieri dell'USTRA).
- **Filiali USTRA:** s'intendono le cinque filiali delle divisioni Infrastruttura stradale. Assumono il ruolo di committente e si occupano di elaborare i progetti esecutivi e di manutenzione delle strade nazionali assicurandone l'attuazione e garantendo i controlli nei cantieri in coordinamento con l'AA (v. scheda tecnica 10001-20005).

**UFAM:** servizio della Confederazione preposto alla tutela ambientale incaricato di valutare i progetti relativi alle strade nazionali ai sensi dell'articolo 62a LOGA [8] e di analizzare periodicamente i risultati dei controlli di conformità al diritto ambientale (punto 5.3 della dichiarazione d'intenti DATEC-DCPA del 2017 «Absichtserklärung der UVEK und der BPUK»).

**Progettisti ambientali:** curano tutti gli aspetti ambientali nelle fasi di progettazione, con particolare riguardo a RIA [18] e RA [17].

**Accompagnamento ambientale in fase di cantiere (AA):** il termine indica l'insieme degli addetti esterni incaricati dalle filiali USTRA di monitorare e garantire l'attuazione e l'efficacia delle misure ambientali nella fase di realizzazione di un progetto [19]. Sono altresì coinvolti i pedologi e altri tecnici del settore ambientale. Un importante compito dell'AA è la sensibilizzazione delle imprese di costruzione relativamente all'attuazione delle misure di tutela ambientale nei cantieri [23].

**Controlli di conformità al diritto ambientale nei cantieri:** a prescindere dall'AA, l'esecuzione del diritto ambientale comprende non solo l'emanazione di decisioni e la disposizione

di vincoli e provvedimenti, bensì anche la vigilanza sul rispetto della vigente legislazione ambientale nei cantieri, compito che spetta all'autorità direttiva competente. Nei progetti per i quali la SG DATEC delega l'attività all'USTRA nonché quando l'Ufficio ha la competenza autorizzativa, i controlli spettano a I-FU, che può procedere direttamente o per delega ai Cantoni [22].

**Servizio per la protezione dell'ambiente:** ente preposto alla supervisione e all'applicazione della normativa ambientale (UFAM e Cantoni).

## 2.2 Ruoli e organizzazione

La gestione dei progetti di costruzione, sistemazione/potenziamento e manutenzione si articola in due livelli organizzativi (v. figura Fig. 2.1):

- **livello di autorità:** ha il compito di fissare i vincoli ambientali e di assicurarne l'applicazione. L'*autorità esecutiva* è USTRA-I-FU.
- **livello di progetto:** è responsabile della realizzazione dei progetti di costruzione approvati. In questo contesto la filiale USTRA, in veste di ente appaltante, assume il ruolo di autorità di controllo avvalendosi, per decisione o necessità specifica legata al progetto, dell'accompagnamento ambientale che, per conto di essa, controlla e provvede alla conformità con i vincoli ambientali in cantiere.




Fig. 2.1 Schema organizzativo dei soggetti coinvolti nella gestione dei progetti esecutivi.

### 2.2.1 Autorità direttiva: SG DATEC

La SG DATEC, in quanto autorità preposta all'approvazione dei progetti esecutivi, fissa vincoli progettuali, in particolare di ordine ambientale, mediante decisione d'approvazione dei piani (DAP). Ha pertanto la responsabilità di assicurare tali adempimenti (quindi anche ambientali) vincolati all'approvazione e ha il compito di provvedere alle relative verifiche (controllo di esecuzione).

Tuttavia, la SG-DATEC stessa non svolge controlli sull'attuazione delle proprie decisioni, pertanto di norma delega tale attività all'USTRA, oppure può decidere di affidare il compito in toto o in parte (per singoli settori ambientali) al Cantone [22]. All'USTRA spetta quindi sia l'osservanza dei vincoli sia il relativo controllo in fase di progetto esecutivo.

### 2.2.2 Autorità ambientale: UFAM

Secondo l'articolo 62a capoverso 1 LOGA [8], l'Ufficio federale dell'ambiente UFAM, in quanto autorità federale competente in materia, esprime un parere in merito ai progetti e affianca l'USTRA operando a titolo consultivo, soprattutto in fase di progettazione.

Qualora il progetto sia soggetto a EIA, la sua valutazione spetta all'UFAM ai sensi dell'articolo 10c capoverso 1 LPAmb [3]. Quest'ultimo assiste l'USTRA nella messa in atto per il rispetto dei vincoli.

### 2.2.3 Autorità esecutiva e di controllo: USTRA

#### Compiti di USTRA I-FU (esecuzione)

Il settore Sostegno tecnico USTRA, in qualità di autorità esecutiva di diritto ambientale, assiste le filiali USTRA nelle questioni inerenti a tale tematica. Di seguito sono elencate alcune delle principali attività:

- chiarimento di questioni procedurali;
- supporto alle filiali nella compilazione di domande per adeguamenti progettuali;
- predisposizione di un modello di convenzione per la delega dell'attività di controllo al Cantone;
- verifica e attuazione del programma di controllo;
- esecuzione di controlli di conformità al diritto ambientale nei cantieri, se non delegati al Cantone;
- trasmissione all'UFAM dell'esito dei controlli ambientali ed eventuali proposte migliorative;
- esecuzione di controlli d'intesa con le filiali in caso di lacune o incertezze sostanziali in merito all'attuazione delle misure ambientali durante la fase realizzativa;
- assistenza richiesta ai progettisti (AA) [19] incaricati dell'attuazione delle misure ambientali in caso di escalation procedurale per divergenze sia con la direzione locale lavori sia con quella generale o con i responsabili di progetto della filiale USTRA;
- ottimizzazione/adeguamento delle misure ambientali sulla base dei riscontri indicati nei rapporti finali dell'AA [19].

Per comprendere e ricostruire l'iter di attuazione e controllo delle misure ambientali l'USTRA I-FU, all'occorrenza, può fare riferimento al relativo reporting a cura dell'AA [19].

#### Compiti delle filiali USTRA (controllo dell'attuazione)

In qualità di autorità di controllo ai sensi della scheda tecnica 20001-20005, le filiali USTRA provvedono al rispetto della normativa ambientale in fase di realizzazione assicurando altresì la conformità con i vincoli contenuti nella decisione (inclusi quelli riportati nel RIA [18] e nella RA [17]). A tal fine occorre non solo vincolare contrattualmente le imprese di costruzione e i loro fornitori, ma anche assicurare un controllo professionale circa l'avvenuta esecuzione delle misure pertinenti in materia ambientale, ad esempio attraverso un AA [19] competente, da coinvolgere tempestivamente nel processo di costruzione [23].

Le filiali elaborano dunque un programma di controllo, unito alla pratica AP/MK da sottoporre al vaglio dell'USTRA I-FU, il quale si avvale della proposta della filiale per mettere a punto il programma di controllo e valutare l'eventuale regolamentazione di una delega. Tenendo conto del parere del Cantone, l'USTRA I-FU decide se delegare i controlli. La decisione, completa del parere conclusivo dell'USTRA, viene comunicata alla SG DATEC, che la dichiarerà giuridicamente vincolante.

Gli adempimenti ambientali devono essere discussi nelle riunioni della direzione di progetto, soprattutto in fase di realizzazione, coinvolgendo se necessario l'USTRA I-FU in veste di autorità esecutiva.

Le filiali USTRA assicurano che gli esiti della verifica delle misure ambientali eseguite e il collaudo ecologico a cura dell'AA [19] vengano illustrati in maniera appropriata ed esauritiva in un rapporto finale. Quest'ultimo deve anche contenere la valutazione delle misure ambientali dal punto di vista della loro efficacia, nonché eventuali proposte per una loro ottimizzazione sul piano tecnico-ecologico (individuando le possibilità di miglioramento da presentare all'USTRA). La filiale trasmette il rapporto finale all'USTRA I-FU, che lo inoltrerà all'UFAM per conoscenza e valutazione, come previsto dalla decisione di approvazione dei piani.

Il Cantone può assistere la filiale USTRA nell'ambito della responsabilità di controllo di cui alle presenti Istruzioni. L'USTRA-I-FU, cui va trasmessa copia della convenzione prima che abbia inizio la realizzazione del progetto, rimane autorità esecutiva secondo le disposizioni della decisione di approvazione dei piani.

Tale convenzione deve specificare concretamente le mansioni, le competenze e le responsabilità dei soggetti cantonali, fermo restando che i controlli cantonali saranno sempre effettuati d'intesa e in collaborazione con l'AA [19] incaricato dalla filiale USTRA. Va altresì regolamentata la procedura in caso di reclami. In linea di principio occorre garantire che l'applicazione della normativa ambientale sia conforme a quanto sancito dalla presente guida attuativa.

## 2.3 Collaborazione e contatti

Sono diversi i soggetti coinvolti nelle procedure di approvazione (SG DATEC, UFAM, Cantone, Comune/terzi), proprio come nell'applicazione della normativa ambientale, che vede coinvolti enti differenti e in misura diversa.

La figura Fig. 2.2 illustra le interazioni fra tutte le unità dell'USTRA coinvolte nel progetto e gli enti esterni.

	SG DATEC	UFAM	Cantone	Comune / terzi
<b>USTRA I-FU</b>	***	***	**	*
<b>Filiale USTRA</b>	—	*	***	**
<b>Progettisti ambientali</b>	—	*	**	**
<b>Accompagnamento ambientale in fase di cantiere (AA)</b>	—	*	**	**
<b>Controlli di conformità al diritto ambientale nei cantieri (USTRA I-FU, ev. Cantone)</b>	—	*	* (in caso di delega)	—

\*\*\* Contatto principale; responsabile del coordinamento

\*\* Importante per la collaborazione

\* Contatto d'intesa con USTRA I-FU

— Collaborazione per conto di USTRA I-FU

Fig. 2.2 Schema dei rapporti di interazione nell'applicazione della normativa stradale.

## **Partecipazione dei Cantoni**

Per determinare l'impatto ambientale a livello locale in genere si richiedono dati disponibili solo presso i Cantoni. Per poter eseguire gli accertamenti a tutti i livelli di progettazione occorre pertanto contattare gli enti cantonali per la protezione dell'ambiente. Coinvolgendo questi ultimi per tempo è possibile anche assicurare che eventuali discrepanze rispetto ai riscontri cantonali non emergano soltanto in sede di valutazione di RIA e RA [17] contenuti nella pratica sottoposta per approvazione.

### 3 Progetti delle strade nazionali

#### 3.1 Costruzione, sistemazione/potenziamento o manutenzione

Nei progetti relativi alle strade nazionali occorre distinguere tra costruzione, sistemazione/potenziamento e manutenzione.

I progetti di costruzione e sistemazione/potenziamento di grande entità, che prevedono modifiche sostanziali all'andamento planimetrico e altimetrico del tracciato, inclusi punti di collegamento nuovi o ampliati nonché modifiche al numero di corsie, richiedono un Progetto generale (GP) soggetto all'approvazione del Consiglio federale.

I progetti di costruzione e sistemazione/potenziamento vengono approvati dalla SG DATEC come progetti esecutivi (AP) nel quadro della procedura d'approvazione dei piani. Salvo diversamente disposto, i risultanti progetti di dettaglio (DP) vengono approvati dall'USTRA.

I progetti di manutenzione (Piano globale di conservazione EK, Piani e Progetti d'intervento MK e MP) sono a loro volta soggetti all'approvazione dell'USTRA. I progetti di manutenzione (come da UPIaNS) vengono avviati principalmente mediante EK, in cui si descrivono le varianti strategiche e si determina l'esigenza di un'analisi costi/benefici nella fase successiva del progetto, che può includere, oltre ai Piani di intervento, anche eventuali progetti esecutivi. La distinzione tra le diverse tipologie è pertinente ai fini delle diverse competenze e dev'essere definita precocemente. Spetta a USTRA I-FU stabilire il *modus operandi* in funzione del progetto, eventualmente coinvolgendo SG DATEC e UFAM, approccio consigliato soprattutto in caso di grandi opere di manutenzione.

Ogni attività progettuale, anche relativa agli aspetti ambientali, segue i processi e le fasi di progettazione delle strade nazionali. Queste ultime sono rappresentate nella figura Fig. 3.1 qui di seguito.




Fig. 3.1 Fasi di progettazione delle strade nazionali.

I progetti di costruzione e sistemazione/potenziamento nonché quelli di manutenzione devono soddisfare gli stessi requisiti previsti dalla normativa ambientale.

## 3.2 Obbligo o esenzione EIA

Le strade nazionali di nuova costruzione sono soggette all'EIA [9], come stabilisce l'allegato 11.1 dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto ambientale (OEIA). Nel caso di modifiche a strade esistenti, invece, occorre accertare tale obbligo singolarmente: l'esame è obbligatorio per modifiche a impianti esistenti che comportano ristrutturazioni, ampliamenti o variazioni d'esercizio sostanziali oppure se occorre decidere sulla modifica in una procedura determinante per l'esame di nuovi impianti (art. 2 cpv. 1 OEIA) [9].

La valutazione del regime EIA, rilevante ai fini della procedura, deve effettuarsi precocemente nel corso della progettazione: la decisione, basata sul Manuale EIA (UFAM, 2009) [18] e sul parere legale «UVP-Pflicht bei Änderung bestehender UVP-pflichtigen Anlagen» (disponibile in tedesco e francese; UFAM, AUE, 2007) [21], spetta a USTRA I-FU con coinvolgimento dell'UFAM nei casi dubbi.

Nella figura Fig. 3.2 (schema dell'iter tratto dal Manuale EIA dell'UFAM [18]) sono rappresentati in rosso i casi specifici in cui rientrano i progetti di strade nazionali (AP):

- Nel **caso I** non vi è **obbligo EIA**, per cui è sufficiente indicare in una RA le misure necessarie come da «Check-list ambiente» 18002.
- Nel **caso II** l'**indagine preliminare ai sensi dell'articolo 8a OEIA ha valore di Rapporto sull'impatto ambientale (RIA)**, la filiale USTRA chiede un parere al servizio cantonale per la protezione dell'ambiente, mentre USTRA I-FU presenta la domanda alla SG DATEC.
- Nel **caso III**, prima della stesura del RIA si procede a un'indagine preliminare con capitolato d'oneri.




Fig. 3.2 Iter e competenze in materia di EIA nella procedura federale (Manuale EIA UFAM, modulo 4, cap. 3 [18]).

## Rapporto sull'impatto ambientale (RIA)

Il RIA contiene tutte le informazioni necessarie per valutare il progetto in conformità all'articolo 10b capoverso 2 LPAmb [3] e all'articolo 9 OEIA [9]. Deve esporre e spiegare con chiarezza tutti i dati importanti e le riflessioni sui vari problemi parziali. Comprende inoltre la descrizione del progetto e tratta i principali aspetti in relazione allo stato iniziale, all'impatto ambientale preventivato, alle misure previste e agli effetti voluti nonché all'impatto complessivo atteso. Il RIA deve riportare tutte le informazioni che consentono di dimostrare l'applicazione e il rispetto delle norme di legge. Deve essere redatto in modo chiaro e conciso affinché sia comprensibile anche ai non addetti ai lavori.

Il progettista ambientale predispose il rapporto secondo le direttive dell'UFAM, organo federale competente in materia (art. 10b cpv. 2 LPAmb) [3], acquisendole dal Manuale EIA [18] e adattandole al contesto.

La direttiva USTRA/UFAM 18002 «Check-list ambiente per progetti di strade nazionali» [17] contiene indicazioni dettagliate da considerare in sede di stesura del rapporto.

## Relazione ambientale RA

I progetti costruttivi delle strade nazionali esenti da EIA devono comunque rispettare le prescrizioni di tutela (art. 4 OEIA) [9]: occorre infatti accertare l'impatto ambientale e prevedere eventuali misure finalizzate al rispetto delle norme. Per tali progetti è richiesta una RA, impostata in termini di estensione e grado di approfondimento secondo la direttiva USTRA/UFAM 18002 «Check-list ambiente per progetti di strade nazionali» [17].

### 3.3 Controlli di conformità di diritto ambientale nei cantieri

L'esecuzione del diritto ambientale comprende anche la verifica, mediante controlli ufficiali presso i cantieri, del rispetto delle norme, dei vincoli e dei provvedimenti disposti.

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha firmato con la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) una dichiarazione d'intenti riguardante l'attuazione del diritto ambientale nei cantieri federali, che prevede la possibilità di trasferire i controlli ai Cantoni. La dichiarazione contiene un accordo modello e relative spiegazioni nonché un workflow standard che definisce criteri uniformi per tutti i progetti, suddivisi in categorie di rilevanza ambientale. Su questa base si procede poi alla definizione dei controlli necessari nella fattispecie.

Il workflow standard (scheda tecnica 20001-20005) per determinare tipologia e portata delle misure a tutela dell'ambiente nei cantieri federali inizia già in fase di elaborazione del progetto. La committenza (o l'ufficio di ingegneria ambientale incaricato) avanza una proposta (solitamente in RIA o RA) relativamente ai compiti che l'AA deve svolgere (capitolato d'oneri), facendo al contempo una stima dei costi da includere nel preventivo di progetto.

Oltre alla documentazione di progetto, all'autorità direttiva viene presentata anche una proposta per il programma di controllo ufficiale, completo di stima dei costi, la cui entità dipende dalla rilevanza ambientale del progetto di costruzione. I controlli ufficiali di attuazione del diritto ambientale nei cantieri federali sono effettuati dall'USTRA I-FU, sempreché non siano stati delegati al Cantone.

Il controllo ambientale nei cantieri è garantito dalle disposizioni previste dal workflow standard (scheda tecnica 20001-20005 [20]).

#### Criteri per la suddivisione in categorie di rilevanza ambientale

Un passaggio essenziale per stabilire l'entità dei controlli di conformità al diritto ambientale nei cantieri prevede una previa classificazione sistematica dei progetti in categorie di rilevanza ambientale, determinata dalla filiale USTRA coinvolgendo eventualmente l'ufficio ambientale. Oltre ai casi di lieve entità occorre distinguere tra progetti di rilevanza ridotta (categoria 2), media ed elevata (categorie 3 e 4) (v. scheda tecnica 20001-20005 [20]).

### 3.4 Esempio di progetto con diverse competenze

Nella figura Fig. 3.3 sono rappresentate schematicamente, sull'esempio di un progetto di strada nazionale, le distinzioni tra costruzione, sistemazione/potenziamento e manutenzione, incluso il criterio EIA. Tali distinzioni «segmentano» i progetti dal punto di vista procedurale. In presenza di uno stretto legame spaziale e funzionale tra progetti esecutivi, va chiarito se il loro accorpamento costituisca una modifica sostanziale comportando l'obbligo EIA. Questo è compito delle filiali USTRA, che si attivano di concerto con USTRA I-FU in modo da predisporre per tempo la procedura corretta. In caso di dubbi è possibile coinvolgere SG DATEC e UFAM.




Fig. 3.3 Rappresentazione schematica di un progetto di strada nazionale.

In caso di strade facenti parte di progetti cosiddetti «lineari», ci si interroga su come e quando effettuare la suddivisione in tappe e quando considerare l'opera un tutt'uno. Qualora sussista un legame spaziale, temporale e funzionale tra più impianti dello stesso tipo e venga apportata una modifica, la rilevanza di quest'ultima va valutata ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lett. a OEIA nell'ottica di un unico impianto. In base all'impatto complessivo dei singoli impianti va deciso se la modifica sia o meno sostanziale e se quindi vincolata all'EIA.

## 4 Autorizzazioni ambientali speciali

Secondo l'articolo 41 capoverso 2 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) [3] l'USTRA, nell'adempimento delle proprie mansioni in virtù della legge sulle strade nazionali (LSN) [1], è competente anche per l'esecuzione della LPAmb. Lo stesso dicasi per la legge sulla protezione delle acque (art. 48 cpv. 1 LPAc) [6], la legge sulla pesca (art. 21 cpv. 4 LFSP) [5], la legge forestale (art. 6 cpv. 1 lett. a LFo) [7] e la legge sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 22 cpv. 3 LPN) [2].

Con l'approvazione dei piani la SG DATEC rilascia tutte le autorizzazioni speciali necessarie ai sensi del diritto federale (art. 26 cpv. 2 LSN) [1]. Per quanto concerne la manutenzione (in particolare il ripristino della pavimentazione) e anche l'esercizio, invece, l'articolo 49a LSN in combinato disposto con l'articolo 46 OSN prevede che sia l'USTRA a rilasciare le autorizzazioni speciali [1], [15] previa richiesta di parere all'UFAM e ai competenti organi cantonali. Le loro istanze vengono esaminate e di norma inserite come vincoli nell'approvazione. In alcuni ambiti specifici, come ad esempio le autorizzazioni per le discariche, la competenza rimane tuttavia attribuita al Cantone.

L'elenco che segue riepiloga le autorizzazioni ambientali speciali necessarie per i progetti di strade nazionali, con relative competenze.

### Secondo la legge forestale (LFo; RS 921.0) [7]

Tema	Descrizione	Autorizzazione speciale
Dissodamento	Il progetto implica un cambiamento durevole o temporaneo delle finalità del suolo boschivo.	Autorizzazione ai sensi dell'art. 5 LFo [7]
Utilizzazioni nocive	Utilizzazione nociva dovuta al progetto (zone di crescita limitata, piccole costruzioni o piccoli impianti non forestali)	Autorizzazione ai sensi dell'art. 16 LFo [7]
Distanza dalla foresta	Riduzione della distanza minima dalla foresta	Autorizzazione ai sensi dell'art. 17 LFo [7]

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 lett. a LFo [7], il rilascio dell'autorizzazione al dissodamento è di competenza delle autorità federali, qualora spetti loro decidere in merito alla costruzione o alla modifica di un'opera che richieda tale intervento. La SG DATEC/l'USTRA funge da «autorità direttiva» ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza sulle foreste (OFo) e come tale rilascia l'autorizzazione speciale. La domanda deve prima essere depositata pubblicamente (art. 5 cpv. 2 OFo) [12]. Il Cantone e l'UFAM collaborano alla decisione (art. 6 cpv. 1 OFo) [12].

### Secondo la legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451.0) [2]

Tema	Descrizione	Autorizzazione speciale
Rimozione di vegetazione ripuale	La vegetazione ripuale viene modificata o rimossa nel corso di interventi di manutenzione	Autorizzazione ai sensi dell'art. 22 LPN [2]
Protezione delle specie	Il progetto ha un impatto su specie protette	Autorizzazione ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 e dell'art. 22 LPN in combinato disposto con l'art. 20 cpv. 3 lett. b OPN [2]

Secondo l'articolo 22 capoverso 3 LPN, per i propri progetti spetta alla Confederazione stessa rilasciare le autorizzazioni speciali necessarie [2], previa consultazione del Cantone e dell'UFAM.

**Secondo la legge sulla pesca (LFSP; RS 923.0) [5]**

Tema	Descrizione	Autorizzazione speciale
Interventi sulle acque	Il progetto implica correzioni di fiumi e ruscelli, interventi sulle sponde, posa di condutture ecc.	Autorizzazione ai sensi dell'art. 8 LFSP [5]

Gli interventi di tipo strutturale sulle acque richiedono un'autorizzazione rilasciata dalla SG DATEC/dall'USTRA (art. 21 cpv. 4 LFSP [5] e 17a OLFP [13]), previa consultazione del Cantone, dell'UFAM e dei restanti Uffici federali interessati (art. 21 cpv. 4 LFSP) [5].

**Secondo la legge sulla protezione delle acque (LPac; RS 814.20) [6]**

Tema	Descrizione	Autorizzazione speciale
Falda freatica	Un progetto di manutenzione prevede una serie di interventi in una zona di protezione delle acque sotterranee o di scavi fino alla falda freatica da realizzare in un settore di protezione delle acque A <sub>u</sub> .	Autorizzazione ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LPac in combinato disposto con l'art. 31, l'art. 32 cpv. 2 e l'all. 4 OPac [14]
Zona di protezione delle acque sotterranee S1	In zone di protezione delle acque sotterranee S1 non sono ammesse autorizzazioni speciali per progetti stradali.	<b>Nessun'autorizzazione speciale ammessa</b> , cfr. all. 4 n. 223 OPac
Zona di protezione delle acque sotterranee S2	Quando un progetto interessa zone di protezione delle acque sotterranee S2, sono ammesse deroghe soltanto se sussistono motivi importanti (ovvero se l'interesse pubblico nei confronti dell'opera è almeno pari a quello per la tutela delle acque sotterranee e se il posizionamento nella zona S2 è dettato in modo vincolante dalla finalità) e, al contempo, se può essere esclusa una minaccia allo sfruttamento dell'acqua potabile.	Autorizzazione speciale ai sensi dell'all. 4 n. 222 cpv. 1 lett. a OPac
Zona di protezione delle acque sotterranee S3	Per costruzioni in zone di protezione delle acque sotterranee S3 che riducono la capacità di accumulo o la sezione di deflusso della falda freatica, cioè si trovano al di sotto del livello massimo delle acque sotterranee, un'eventuale deroga è ammessa soltanto se sussistono motivi importanti (ovvero se l'interesse pubblico nei confronti dell'opera è almeno pari a quello per la tutela delle acque sotterranee e se il posizionamento nella zona S3 è dettato in modo vincolante dalla finalità) e, al contempo, se può essere esclusa una minaccia allo sfruttamento dell'acqua potabile.	Autorizzazione speciale ai sensi dell'all. 4 n. 221 cpv. 1 lett. b OPac
Area di protezione delle acque sotterranee	Le aree di protezione delle acque sotterranee sono da considerarsi come zona di protezione S2 fintantoché non è nota l'estensione esatta delle future zone di protezione. Di conseguenza occorre una deroga ai sensi dell'all. 4 n. 222 cpv. 1 lett. a OPac (v. sopra). Se posizione ed estensione delle future zone sono note, valgono i corrispondenti requisiti per le superfici in questione (all. 4 n. 23 OPac).	Autorizzazione speciale ai sensi dell'all. 4 n. 222 cpv. 1 lett. a OPac; eventualmente ai sensi dell'all. 4 n. 221 cpv. 1 lett. b OPac
Settore di protezione delle acque A <sub>u</sub>	Per costruzioni sotto al livello medio della falda all'interno di settori di protezione delle acque, un'eventuale deroga è ammessa soltanto se la capacità di deflusso delle acque sotterranee rispetto allo stato naturale viene ridotta al massimo del 10 per cento e se gli interessi a favore della costruzione al di sotto di tale livello prevalgono sugli interessi opposti.	Autorizzazione speciale ai sensi dell'all. 4 n. 211 cpv. 2 OPac [14]
Messe in galleria/rimesse in galleria	Un progetto di manutenzione richiede il prolungamento di una messa in galleria.	Autorizzazione ai sensi dell'art. 38 LPac [6]
Arginature di corsi d'acqua	I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti soltanto a determinate condizioni (art. 37 cpv. 1 LPac), rispettandone quanto più possibile il tracciato naturale. Sono ammesse deroghe nelle zone edificate.	Autorizzazione ai sensi dell'art. 37 cpv. 3 LPac [6]

Spazio riservato alle acque	Impianti/porzioni di impianti finiscono nello spazio riservato alle acque.	Autorizzazione ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 OPAC [14]
Immissione di acque di scarico	Un progetto esecutivo (costruzione e sistemazione/potenziamento) o manutentivo richiede l'immissione di acque di scarico.	Autorizzazione ai sensi dell'art. 7 LPAC [6]
Introduzione di sostanze solide	Un progetto prevede l'effettuazione di riporti in un lago.	Autorizzazione ai sensi dell'art. 39 LPAC [6]

Negli undici casi elencati è necessaria un'autorizzazione rilasciata dalla SG DATEC/dall'USTRA, previa consultazione del Cantone, dell'UFAM e dei restanti organi federali interessati (art. 48 cpv. 1 LPAC) [6].

#### **Secondo la legge sulla caccia (LPC; RS 922.0) [4]**

<b>Tema</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Autorizzazione speciale</b>
Diritto di transito in bandite di caccia	Per la realizzazione di un progetto è necessario transitare su strade e sentieri all'interno di bandite di caccia.	Autorizzazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. h dell'ordinanza sulle bandite federali (OBAF) [11]

Per il transito su strade e sentieri all'interno di bandite di caccia è necessaria un'autorizzazione rilasciata dalla SG DATEC/dall'USTRA (art. 25 cpv. 1 LCP).

#### **Secondo la legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 811.0) [3]**

<b>Tema</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Autorizzazione speciale</b>
Discarica	Il progetto prevede il trasporto di materiale in discarica.	I Cantoni sono responsabili del sito della discarica (art. 38 OPSR [10])

Spetta ai Cantoni autorizzare una discarica (art. 38 OPSR) [10], la Confederazione non ha la facoltà di intervenire di sua iniziativa in tale circostanza. Qualora per un determinato intervento di manutenzione sia necessaria una discarica, la sua realizzazione dev'essere richiesta seguendo l'iter cantonale. I depositi intermedi vengono tuttavia autorizzati direttamente dall'USTRA.

## 4.1 Quadro degli adempimenti di diritto ambientale per le SN

Nell'attuazione del diritto ambientale occorre tenere conto delle distinzioni vigenti tra costruzione, sistemazione/potenziamento e manutenzione, come da riepilogo semplificato nella figura Fig. 4.1 e illustrazione dettagliata nei successivi capitoli 5 (GP), 6 (AP) e 7 (manutenzione).

Competenze di diritto ambientale	Sistemazione/potenziamento	Manutenzione
Approvazione	GP: Consiglio federale (delibera CF)	EK: nessuna autorizzazione ambientale speciale
	AP: SG DATEC (decisione)	MK: USTRA I-FU (approvazione da parte di AC I)
	DP/MP: nessuna autorizzazione ambientale speciale	
Attuazione esecutiva vincoli ambientali	USTRA I-FU (in parte per conto della SG DATEC)	
Implementazione pratica vincoli ambientali	Filiale USTRA	
<b>Obiettivi</b>		
Fase GP/EK	Garanzia di ecocompatibilità	Garanzia di ecocompatibilità Accertamento necessità autorizzazioni ambientali speciali e relative competenze
Fase AP/MK	Determinazione e decisione/approvazione vincoli	
Fase DP/MP	Progettazione misure ambientali (non si approvano nuovi vincoli)	
Fase Realizzazione	Attuazione tempestiva e professionale delle misure	
<b>Iter e procedure</b>		
Rapporto sull'impatto ambientale (RIA) o Relazione ambientale (RA)	GP: RIA 2ª fase come da fig. 5.2 e manuale tecnico Tracciato e ambiente [20]	EK: RA come da direttiva USTRA / UFAM 18002 [17]
	AP: RIA 3ª fase o RA come da fig. 6.3 e manuale tecnico Tracciato e ambiente [20]	MK: RA come da direttiva USTRA / UFAM 18002 [17]
	DP/MP: RA come da manuale tecnico Tracciato e ambiente [20]	
Autorizzazioni ambientali speciali	GP: secondo fig. 5.2	EK: no
	AP: secondo cap. 6	MK: sì
	DP/MP: no	
Consultazione competenti organi federali e cantonali per autorizzazioni ambientali speciali	GP: filiale USTRA mediante consultazione cantonale; USTRA I-FU mediante consultazione Uffici presso UFAM	EK: nessuna consultazione, non essendo previste autorizzazioni
	AP: SG DATEC in sede di procedura d'approvazione dei piani	MK: se necessario si attiva filiale USTRA presso il servizio cantonale per la protezione dell'ambiente, mentre USTRA I-FU presso UFAM
	DP/MP: nessuna autorizzazione	

Fig. 4.1 Riepilogo applicazione normativa ambientale per progetti di sistemazione/potenziamento e manutenzione.

## 5 Iter e indagini ambientali nei GP

Le strade nazionali sono soggette all'esame di impatto ambientale in base a specifica ordinanza (OEIA) [9]. I requisiti dei progetti generali sono riportati all'articolo 11 OSN [15]. Si richiede un RIA di 2<sup>a</sup> fase. Nella figura Fig. 3.2 (schema dell'iter tratto dal Manuale EIA dell'UFAM [18]) sono rappresentati in rosso i casi specifici in cui rientrano i progetti delle strade nazionali. Per un RIA di 2<sup>a</sup> fase relativo a un GP si applica in genere il caso III, per cui si effettua innanzitutto un'indagine preliminare (IP) con capitolato d'oneri (CO) dopodiché, sulla base di quest'ultimo, si predispone il RIA.

### Progetto generale: indagine preliminare per RIA 2<sup>a</sup> fase

Supporto esterno	Iter	Competenza
Progettisti ambientali	<b>Elaborazione IP con CO</b> se necessario in collaborazione con ente cantonale per la protezione dell'ambiente	Filiale USTRA
	▼	
	<b>Esame IP e CO</b>	USTRA I-FU
	▼	
	<b>Trasmissione IP e CO definitivi a USTRA I-FU</b> (come PDF all'UFAM; 1 copia al Cantone)	Filiale USTRA
	▼	
	<b>Inoltro pratica da USTRA I-FU a UFAM (formato elettronico) ed ente cantonale per la protezione dell'ambiente con termini per parere</b>	USTRA I-FU
	▼	
	<b>Pareri di Cantone e UFAM</b> Termine di 1 mese per parere ente cantonale e almeno 1 mese per UFAM dal ricevimento parere cantonale incl. presa posizione USTRA	UFAM/Cantone
	▼	
	<b>Parere UFAM a USTRA I-FU</b>	UFAM
	▼	
	<b>Se divergenze: discussione USTRA I-FU e UFAM</b>	USTRA I-FU
	▼	
	<b>Inoltro CO rivisto a filiale USTRA</b>	USTRA I-FU

Fig. 5.1 Caso III: iter e competenze per stesura indagine preliminare (IP) con capitolato d'oneri (CO) per RIA di 2<sup>a</sup> fase per GP.

Sulla base del CO rivisto e messo a punto, inteso ad assicurare una trattazione integrale e la verifica esaustiva di tutti gli aspetti, si procede alla stesura del RIA (v. figura Fig. 5.2).

## Progetto generale: RIA 2<sup>a</sup> fase

Supporto esterno	Iter	Competenza
Progettisti ambientali	<b>Stesura RIA (art. 11 cpv. 1 lett. f OSN [15])</b> con capitolato d'oneri per RIA di 3 <sup>a</sup> fase se necessario in collaborazione con ente cantonale per la protezione dell'ambiente	Filiale USTRA
	▼	
	<b>Esame bozza RIA e decisione su iter successivo</b>	USTRA I-FU capodivisione Infrastruttura stradale competente
	▼	
	<b>Trasmissione pratica a USTRA I-FU</b> (come PDF all'UFAM; 1 copia al Cantone)	Filiale USTRA
	▼	
	<b>Trasmissione pratica da USTRA I-FU a Cantone</b> (termine per parere Cantone: 3 mesi) e UFAM	USTRA I-FU
	▼	
	<b>Parere Cantone a USTRA I-FU</b>	USTRA I-FU
	▼	
	<b>Esame pratica dopo parere cantonale,</b> eventuale aggiornamento pratica con informativa a UFAM	USTRA I-FU
	▼	
	<b>Inoltro pareri cantonali (incl. parere ente cantonale per la protezione dell'ambiente) a UFAM</b>  Se pratica aggiornata, invio elettronico a UFAM, con segnalazione delle modifiche (in caso di modifiche di maggiore entità, USTRA richiede nuovo parere cantonale)	USTRA I-FU
▼		
<b>Apertura consultazione Uffici</b>	DG PVI USTRA I-FU	
▼		
<b>Parere UFAM (termine: almeno 2 mesi) e altri Uffici federali a USTRA</b>	UFAM, Uffici federali	
▼		
<b>Ev. appianamento divergenze USTRA / UFAM / altri Uffici federali prima della SG DATEC,</b> come da art. 62b LOGA [8].	SG DATEC, USTRA, Uffici federali	
▼		
<b>Consegna fascicolo progetto a SG DATEC</b> per approvazione Consiglio federale	USTRA I-FU	
▼		
<b>Decisione Consiglio federale</b>	CF	
▼		
<b>Pubblicazione RIA con relativa decisione</b> (art. 20 cpv. 1 OEIA [9])	USTRA I-FU	

Fig. 5.2 Caso III: iter e competenze per stesura RIA di 2<sup>a</sup> fase per GP.

## 6 Iter e indagini ambientali negli AP

### 6.1 Iter e indagini ambientali per progetti esecutivi

La SG DATEC approva i progetti esecutivi mediante decisione di approvazione dei piani (DAP), rilasciando tutte le autorizzazioni richieste dal diritto federale. Non occorrono autorizzazioni cantonali, come stabilisce l'articolo 26 capoverso 3 LSN [1]. Le norme cantonali vanno considerate senza limitare sproporzionatamente la costruzione e l'esercizio delle strade nazionali.

In ogni AP occorre verificare l'entità degli accertamenti ambientali e l'eventuale obbligo di EIA. Per il RIA di 3ª fase relativo a un AP si applica il caso II o III (v. cap. 3.2). I requisiti per le richieste di approvazione AP sono stabiliti dall'articolo 12 OSN [15].

#### 6.1.1 Caso I: procedura per AP esente da EIA

Se gli accertamenti preliminari attestano l'esenzione EIA del progetto, di norma è richiesta la stesura di un RA. Secondo l'articolo 4 OEIA [9], nel caso di impianti esenti si applicano le prescrizioni ambientali, senza RIA (caso I nella figura 3.2). Per questi AP è prevista una RA completa secondo la direttiva 18002 [17] onde garantire la conformità alla legge. La figura Fig. 6.1 elenca le relative fasi procedurali e le competenze.




Fig. 6.1 Caso I: iter e competenze per AP esenti EIA.

### 6.1.2 Caso II: procedura per AP soggetti a EIA con indagine preliminare a titolo di RIA

Se gli accertamenti preliminari indicano che un progetto è soggetto a EIA, ma al tempo stesso si evidenzia la possibilità di ipotizzare compiutamente gli effetti sull'ambiente e le misure di protezione (art. 10b cpv. 3 LPAmb [3]), è sufficiente l'indagine preliminare (IP) a titolo di RIA di 3<sup>a</sup> fase (caso II nella figura Fig. 3.2). La figura Fig. 6.2 elenca le relative fasi procedurali e le competenze. Importante: sul frontespizio di una tale IP, evitare il termine «indagine preliminare», riportando unicamente il termine «RIA» (nel capitolo relativo al procedimento occorre menzionare che non è stata svolta alcuna indagine preliminare, ovvero che si applica il secondo periodo del testo dell'art. 10b cpv. 3 LPAmb).

Supporto esterno	Iter	Competenza
Progettisti ambientali	<b>Elaborazione IP a titolo di RIA incl. programma controlli di conformità al diritto ambientale nei cantieri</b> se necessario in collaborazione con ente cantonale per la protezione dell'ambiente	Filiale USTRA
	▼	
	Esame bozza rapporto ambientale e, se necessario, contatto con ente cantonale per la protezione dell'ambiente, ev. coinvolgimento UFAM	USTRA I-FU
	▼	
	<b>Trasmissione pratica AP a USTRA I-FU</b>	Filiale USTRA
	▼	
	<b>Esame pratica AP</b>	USTRA I-FU
	▼	
	<b>Richiesta di approvazione progetto (DAP) a SG DATEC (e consegna di tutti i documenti come PDF)</b>	USTRA I-FU
▼		
<b>Approvazione AP (previa consultazione Uffici federali e Cantoni, incl. enti cantonali per la protezione dell'ambiente)</b>	SG DATEC	
▼		
<b>Bando/Appalto AA</b>	Filiale USTRA	
▼		
<b>Attuazione AA</b>	Filiale USTRA	

Fig. 6.2 Caso II: iter e competenze per AP soggetti a EIA con indagine preliminare (IP) a titolo di RIA.

### 6.1.3 Caso III: procedura per AP soggetti a EIA con indagine preliminare e capitolato d'oneri prima del RIA

Se l'indagine preliminare non consente di determinare compiutamente gli impatti sull'ambiente e le misure di protezione, occorre predisporre un capitolato d'oneri, che una volta vagliato dagli organi ambientali costituisce la base per la stesura del RIA (caso III nella figura Fig. 3.2). La figura Fig. 6.3 elenca le relative fasi procedurali e le competenze.




Fig. 6.3 Caso III: iter e competenze per AP soggetti a EIA con IP e CO prima del RIA di 3<sup>a</sup> fase (non si applica in presenza di capitolato d'oneri a livello GP, v. figura Fig. 6.4).

Se a livello GP nel RIA di 2<sup>a</sup> fase si è predisposto un capitolato d'oneri ai fini degli accertamenti ambientali di 3<sup>a</sup> fase, è possibile procedere direttamente al RIA di 3<sup>a</sup> fase. La figura Fig. 6.4 elenca le relative fasi procedurali e le competenze.

Supporto esterno	Iter	Competenza
Progettisti ambientali	<b>Stesura RIA, incl. programma controlli di conformità al diritto ambientale nei cantieri</b> se necessario in collaborazione con ente cantonale per la protezione dell'ambiente	Filiale USTRA
	▼	
	Esame bozza RIA e, se necessario, contatto con ente cantonale per la protezione dell'ambiente, ev. coinvolgimento UFAM	USTRA I-FU
	▼	
	<b>Trasmissione pratica AP a USTRA I-FU</b>	Filiale USTRA
	▼	
	<b>Esame pratica AP</b>	USTRA I-FU
	▼	
	<b>Richiesta di approvazione progetto (DAP) a SG DATEC</b> (e consegna di tutti i documenti come PDF)	USTRA I-FU
	▼	
<b>Approvazione AP</b> (previa consultazione Uffici federali e Cantoni, incl. enti cantonali per la protezione dell'ambiente)	SG DATEC	
▼		
<b>Bando/Appalto AA</b>	Filiale USTRA	
▼		
<b>Attuazione AA</b>	Filiale USTRA	

Fig. 6.4 Caso III: iter e competenze per AP soggetti a EIA in presenza di capitolato d'oneri di 3<sup>a</sup> fase a livello di GP, altrimenti v. figura Fig. 6.3)

## 7 Iter e accertamenti ambientali per progetti di manutenzione al vaglio USTRA

### 7.1 Note generali

Ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 OSN, l'USTRA provvede «a una manutenzione economica e adeguata dal punto di vista tecnico [...] dello stato delle strade» [15]. La necessità di interventi manutentivi di tipo strutturale viene determinata nel *Piano globale di conservazione EK*, i cui lavori devono altresì portare a chiarire quale procedura di approvazione applicare, quali interventi considerare come manutenzione e quali come sistemazione/potenziamento oltre a verificare un eventuale obbligo EIA.

Le distinzioni delle categorie di intervento devono essere rispettate negli adempimenti di diritto ambientale. Per i progetti esecutivi la SG DATEC rilascia (v. cap. 6) con l'approvazione dei piani tutte le autorizzazioni necessarie previste dal diritto federale. Nel caso di progetti di manutenzione soggetti ad approvazione dell'USTRA, quest'ultimo provvede a rilasciare le autorizzazioni ambientali speciali nell'ambito del MK.

Con l'approvazione dei progetti di manutenzione, il capodivisione Infrastruttura stradale (AC I) competente assume la responsabilità del rispetto dei conseguenti vincoli (quindi anche quelli ambientali), inclusa l'attività di verifica, delegando tali compiti rispettivamente all'autorità esecutiva (USTRA I-FU) e all'autorità di controllo (filiali USTRA).

### 7.2 Accertamenti ambientali per progetti di manutenzione

#### 7.2.1 Piani globali di conservazione (EK)

Nella fase di progettazione EK, contestualmente alla stesura della RA, occorre appurare la necessità di autorizzazioni ambientali speciali per la manutenzione e determinarne la competenza. Vanno altresì chiarite eventuali questioni inerenti all'obbligo EIA. La direttiva USTRA / UFAM 18002 «Check-list ambiente» [17] serve in primo luogo a verificare la completezza, non a valutare il grado di approfondimento (da scegliere in funzione della problematica).

La RA dell'EK equivale in termini di contenuti e grado di approfondimento a un'indagine preliminare con capitolato d'onori ai sensi dell'OEIA, che stabilisce gli aspetti ambientali pertinenti, l'eventuale verifica di fattibilità e gli ambiti in cui vanno previste indagini particolari. Nel quadro della RA vengono anche indicati gli accertamenti necessari ai fini del MK, specificati in un capitolato d'onori.

La RA è parte integrante della pratica di approvazione EK. Le autorizzazioni ambientali speciali vengono rilasciate non in fase EK, bensì MK.

#### 7.2.2 Piano di intervento (MK)

Nella fase di progettazione MK vengono estesi e stabiliti i vincoli ambientali tenendo conto del precedente EK. La RA approfondita a questo livello viene realizzata integralmente ed esaurientemente come da «Check-list ambiente», costituendo la base per eventuali autorizzazioni ambientali speciali e Progetti di intervento (MP).

La RA [17] verifica la necessità di un AA [19] per il progetto in questione e chiarisce tutti gli aspetti legati all'approvazione, con particolare riguardo al coinvolgimento di terzi ed eventuali autorizzazioni speciali previste da altre leggi (dissodamento, autorizzazione per discariche ecc.).

Valgono i seguenti principi:

- eventuali vincoli e condizioni vengono specificati nell'approvazione del MK;

- eventuali autorizzazioni ambientali speciali vengono rilasciate a livello MK;
- per motivi economici i progetti AP vanno possibilmente accorpati, adottando criteri specifici d'intesa con USTRA I-FU.

La RA approfondita [17] costituisce parte integrante della pratica di approvazione del MK. Se il progetto richiede un AA [19] occorre contestualmente predisporre il relativo capitolato d'onori, unendolo al MK da trasmettere per approvazione.

### **7.2.3 Progetti di intervento (MP)**

Nella fase MP i vincoli ambientali definiti nel MK vengono espressi in misure concrete in vista della realizzazione; non vengono stabiliti né approvati ulteriori vincoli. Eventuali autorizzazioni ambientali speciali devono essere approvate nella fase MK (eventualmente senza una vera e propria pratica MK) anche in assenza di EK o MK precedenti. Le questioni procedurali vanno discusse con USTRA I-FU. La RA costituisce, se necessario, parte integrante della pratica di approvazione del MP [17].

## 7.2.4 Iter e competenze




Fig. 7.1 Iter e competenze per accertamenti ambientali richiesti per i progetti di manutenzione soggetti ad autorizzazioni ambientali speciali rilasciate dall'USTRA.

<sup>1</sup> Se è richiesta una sola autorizzazione speciale, USTRA I-FU invita direttamente le divisioni UFAM interessate a esprimere un parere (una pratica elettronica). Nel caso di due autorizzazioni si invitano le due divisioni UFAM separatamente (una pratica elettronica ciascuna). Se invece sono più di due, l'invito va alla sezione *EIA e ordinamento del territorio* dell'UFAM con la trasmissione di una pratica elettronica.

## Appendici

<b>I</b>	<b>Appendice .....</b>	<b>32</b>
I.1	Nota .....	32
I.2	Terminologia USTRA per progetti di SN .....	32
I.3	Processi ambientali nei cantieri di manutenzione delle SN .....	34
I.3.1	Processo «Autorizzazioni speciali ai sensi della legge forestale» .....	34
I.3.2	Processo «Autorizzazioni speciali ai sensi della LPAc, della LFSP e della LPN/OPN» .....	37
I.3.3	Processo «Considerazione degli inventari ai sensi dell'art. 5 LPN» .....	40
I.3.4	Processo «Rumorosità dei progetti delle strade nazionali» .....	47

# I Appendice

## I.1 Nota

I processi di seguito descritti si riferiscono unicamente ai **progetti di manutenzione (MK/MP) esenti da procedura di approvazione dei piani** e approvati direttamente dall'USTRA (art. 37 OSN; RS 725.11).

Gli **interventi transitori (UeMa)** e **anticipati (VoMa)** eventualmente necessari sono **progetti d'intervento MP** che per ragioni di urgenza non possono attendere fino alla fase di realizzazione.

Gli **UeMa/VoMa** devono essere scorporati dagli **EP** e anticipati per garantire la sicurezza e la continuità dell'impianto a beneficio degli utenti (v. figura Fig. I.1).

Il processo di autorizzazione speciale ai sensi della legge sulla caccia (diritti di transito in bandite di caccia) non viene illustrato, vista la rarità, ma deve comunque seguire l'iter previsto dalla legge sulla pesca.

## I.2 Terminologia USTRA per progetti di SN

**Progetto esecutivo (AP):** progetto di costruzione o sistemazione/potenziamento; secondo l'articolo 21 LSN i progetti esecutivi indicano «la specie, l'ampiezza e la posizione dell'opera, con tutti gli impianti accessori».

**Progetto di dettaglio (DP):** fissa tutti i particolari tecnici delle opere previste dal progetto esecutivo, oltre a fungere da base per l'aggiudicazione dei lavori.

**Interventi singoli (EM):** riguardano soltanto singoli elementi dell'impianto stradale o di un'opera e possibilmente non devono determinare restrizioni alla circolazione.

**Piano di conservazione (EK):** prevede interventi necessari su un tratto stradale lungo sulla base di un'analisi dello stato di fatto e di progetto con relativa motivazione. Implica la definizione di varianti con assegnazione di opere destinate alla manutenzione o a sistemazione/potenziamento.

**Progetto di manutenzione (EP):** il mantenimento delle strade nazionali è realizzato attraverso progetti chiaramente delimitati, con modalità di intervento concentrato e segnaletica adattata. Di norma riguarda tratti stradali di lunghezza compresa fra 5 e 15 km circa.

**Progetto generale (GP):** ai sensi dell'articolo 9 LSN deve determinare i territori da collegare attraverso le strade nazionali; viene approvato dal Consiglio federale.

**Piano di intervento (MK):** basato su un EK approvato rappresenta l'analisi di un progetto. Decide in merito a eventuali interventi immediati (SoMa), transitori (UeMa) e anticipati (VoMa) e definisce il perimetro progettuale. Vengono inoltre illustrate diverse varianti tecniche.

**Progetto di intervento (MP):** fa seguito al MK e rappresenta nel dettaglio una variante tecnica ai fini dell'esecuzione. Include misure per l'eliminazione di danni, pericoli e irregolarità.

**Manutenzione strutturale e ordinaria esente da progettazione:** s'intendono gli interventi di piccola manutenzione strutturale (KBU) che non richiedono un progetto. La realizzazione è curata dalle Unità territoriali.


**Manutenzione su base progettuale:** v. EP

**Interventi immediati (SoMa):** non sono prevedibili e hanno lo scopo di tutelare persone e ambiente da un pericolo imminente o di scongiurare danni di maggiore entità. Vengono disposti tempestivamente dalla filiale USTRA.

**Interventi transitori (UeMa):** sono Progetti di intervento (MP) realizzati nel quadro di un EP prima delle misure previste e finalizzati ad assicurare la continuità dell'infrastruttura fino alla realizzazione dell'EP.

**Interventi anticipati (VoMa):** sono Progetti di intervento (MP) facenti parte dell'EP, ma da realizzare prima dell'avvio dei lavori principali.

**Manutenzione:** secondo l'articolo 46 OSN, l'USTRA provvede a una manutenzione economica e adeguata dal punto di vista tecnico e verifica periodicamente lo stato delle strade. Gli interventi devono essere pianificati a lungo termine (v. EP) in maniera tale da limitare quanto più possibile il numero di cantieri lungo un determinato tratto.




*I seguenti processi riguardano unicamente i progetti di manutenzione (MK/MP) esenti da procedura di approvazione dei piani e approvati direttamente dall'USTRA (art. 46 OSN; RS 725.111).*

Fig. I.1

### I.3 Processi ambientali nei cantieri di manutenzione delle SN

#### I.3.1 Processo «Autorizzazioni speciali ai sensi della legge forestale»




Input	Iter	Output	Riferimento	Respons.	Partecip.
	<pre> graph TD     Start(( )) --&gt; D1{Pratica ok?}     D1 -- no --&gt; Start     D1 -- si --&gt; T1[Trasmissione a sezione forestale per parere]     T1 --&gt; P1[Parere sezione forestale a FU]     P1 --&gt; D2{Ok?}     D2 -- no --&gt; Start     D2 -- si --&gt; T2[Pratica a divisione Foreste UFAM per parere]     T2 --&gt; P2[Parere divisione Foreste UFAM a FU]     P2 --&gt; D3{Ok?}     D3 -- no --&gt; Start     D3 -- si --&gt; T3[Pratica definitiva pronta]     T3 --&gt; P3[Picchettamento superfici interessate]     P3 --&gt; End(( ))             </pre>	<p>Pratica domanda dissodamento</p> <p>Picchettamento e contrassegno alberi</p>	<p>Esame pratica per consultazione da parte del responsabile settore Sostegno tecnico (BL FU) USTRA</p> <p>Lettera accompagnatoria firmata da BL FU a sezione forestale per richiesta parere entro 1 mese 2 pratiche ai servizi come da elenco CCA</p> <p>Lettera accompagnatoria firmata da BL FU a UFAM, divisione Foreste, per richiesta parere entro 2 mesi; 1 pratica incl. parere sezione forestale cantonale</p> <p>Numero copie: 1 a Comune 1 FU, 1 es. RP 1 BHU, 1 es. PV</p> <p>Al massimo entro il giorno della pubblicazione. Consenso del proprietario, altrimenti è necessario un AP. Comunicazione orale ai proprietari prima del picchettamento.</p>	<p>BL FU</p> <p>BL FU</p> <p>Sezione forestale cantonale</p> <p>BL FU</p> <p>UFAM Foreste</p> <p>PV</p> <p>PL</p>	<p></p> <p>BL FU</p> <p>Sezione forestale cant.</p>

Input	Iter	Output	Riferimento	Respons.	Partecip.
		<p>Ricorsi</p> <p>Documento di autorizzazione</p>	<p>Definizione data di pubblicazione. Utilizzare modello.</p> <p>Via libera AC I per pubblicazione e deposito. Firma AC I sotto pubblicazione.</p> <p>Lettera filiale. Consegna pratica per deposito un giorno feriale prima della pubblicazione. Foglio federale (pubblicazione a cura del Servizio giuridico filiale). Foglio ufficiale cantonale facoltativo. Comunicazione a BL circa trasmissione pratica e picchettamento.</p> <p>Testo con pratica ai Comuni per pubblicazione. Informare UFAM, div. Foreste, e le sezioni Foreste, Caccia, Natura del Cantone.</p> <p>Deposito presso i Comuni interessati per 30 giorni. Comune conferma inizio deposito a FU USTRA.</p> <p>Delegazione: USTRA: BL FU, BL PM, RDL, PL e coinvolgimento UFAM, div. Foreste se necessario</p> <p>Vie legali: in caso di mancato accordo si attiva procedimento ordinario</p> <p>Utilizzare testo standard, con indicazione rimedi giuridici</p> <p>Firmato da ACI Destinatari: Comuni, UFAM div. Foreste, Cantone come da elenco CCA. Durata autorizzazione dissodamento: circa 6 mesi in assenza di ricorsi</p> <p>Con sezione forestale cantonale Al termine dei lavori (incl. rimboscamento compensativo) si richiede il collaudo a cura della sezione forestale cantonale (art. 7 cpv. 2 OFo).</p>	<p>PL</p> <p>ACI</p> <p>BHU</p> <p>Servizio giuridico filiale</p> <p>BL FU</p> <p>Comuni</p> <p>BL FU</p> <p>BL FU</p> <p>BL FU</p> <p>PL</p> <p>PL</p> <p>PL</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>Sezione forestale cantonale</p> <p>Sezione forestale cantonale</p>

Per interventi immediati (SOMA): predisporre domanda a posteriori, coinvolgendo obbligatoriamente la sezione forestale e informando l'UFAM, div. Foreste!

### I.3.2 Processo «Autorizzazioni speciali ai sensi della LPAc, della LFSP e della LPN/OPN»



Input	Iter	Output	Riferimento	Respons.	Partecip.
	<pre> graph TD     A[Trasmissione pratica a FU con RA] --&gt; B[Esame pratica da parte di FU]     B --&gt; C{Ok?}     C -- no* --&gt; A     C -- si --&gt; D[Pratica pronta per approvazione]     D --&gt; E[Approvazione USTRA]     D --&gt; F[Pratica]     E --&gt; G[Pratica firmata]             </pre>	<p>Trasmissione da filiale USTRA a FU per esame incl. parere Cantone ed event. accordo o parere filiale</p> <p>Esame pratica</p> <p>* In caso di mancato accordo con il Cantone consultare l'UFAM: div. Acque per autorizz. speciali ai sensi LPac, sezione Habitat acquatici per autorizz. speciali ai sensi LFSP, sezione Gestione del paesaggio per autorizz. speciali ai sensi LPN/OPN. Trasmissione 1 pratica. Event. incontro per chiarimento con UFAM anziché respingere la pratica</p> <p>Numero copie: 1 per FU 1 per PL 1 per BHU 1 per PV</p> <p>Approvazione USTRA in sede di Piano di intervento (MK) / Progetto di intervento (MP*) come da RCF.</p>	<p>PL</p> <p>BL FU</p> <p>PL</p> <p>PL</p> <p>come da RCF</p>	<p>PV / FC</p> <p>FaS</p> <p>FU / BHU</p> <p>PV</p>	


Input	Iter	Output	Riferimento	Respons.	Partecip.
	<pre> graph TD     Start(( )) --&gt; Step1[Predisporre piano di smaltimento acque cantiere]     Step1 --&gt; Step2[Domanda a ente cantonale]     Step2 --&gt; Step3{Ok?}     Step3 -- no --&gt; Step1     Step3 -- si --&gt; Step4[Autorizzazione a impresa]     Step4 --&gt; Step5[Copia autorizzazione a USTRA]     Step5 --&gt; Step6[Informazione a parti coinvolte/interessate]     Step6 --&gt; Step7[Avvio lavori]             </pre>	<p>Piano smaltimento acque firmato</p>	<p>L'impresa di costruzione predispone il piano a norma SIA SN 509 431 per le proprie installazioni</p> <p>Approvazione servizio cantonale come parte del via libera lavori</p> <p>Copia autorizzazione impresa a USTRA</p> <p>Informazione tempestiva da filiale a tutte le parti coinvolte/interessate circa intervento previsto</p>	<p>Impresa di costruzione</p> <p>Impresa di costruzione</p> <p>Enti cantonali</p> <p>PL</p> <p>PL</p> <p>Impresa di costruzione</p>	<p>Direzione lavori</p> <p>Direzione lavori</p> <p>Impresa di costruzione</p> <p>Direzione lavori / AA</p>

### I.3.3 Processo «Considerazione degli inventari ai sensi dell'art. 5 LPN»

Input	Iter	Output	Riferimento	Respons.	Partecip.
<p>Creazione progetto</p>	<pre> graph TD     A[Creazione progetto] --&gt; B[Avvio Piano intervento (MK) / Progetto intervento (MP*)]     B --&gt; C[Consultare inventari IFP, ISOS/UNESCO e IVS su internet]     C --&gt; D[IFP avanti a pagina 2]     C --&gt; E[ISOS avanti a pagina 4]     C --&gt; F[IVS avanti a pagina 6]                     </pre>	<p><b>MP*</b> = valido solo per interventi singoli, VoMa, UeMa</p>	<p>L'opera in questione è iscritta nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP), degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS), dell'UNESCO o delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS). Definizione procedura con responsabile settore Sostegno tecnico (BL FU).</p> <p>Fasi successive variano in base all'inventario interessato.</p>	<p>Capoprogetto (PL)</p>	<p>Progettista (PV)</p>

**Area IFP**

Input	Iter	Output	Riferimento	Respons.	Partecip.
	<pre> graph TD     IFP[IFP] --&gt; A[Avvio progettazione incl. RA]     A --&gt; B[Richiesta di informazioni a UFAM]     B --&gt; C[Stabilire se e in che modo coinvolgere nel processo di pianificazione la CFNP ed eventuali associazioni]     C --&gt; D[Stesura progetto]     D --&gt; E[Pratica]     E --&gt; F[Trasmissione pratica a FU]     F --&gt; G[Esame pratica da parte di FU]     G --&gt; H{Ok?}     H -- no --&gt; C     H -- si --&gt; I[Via libera pratica per consultazione incl. RA]     I --&gt; J[Continua IFP]         </pre>		<p>Continua da pagina 1</p> <p>Iniziare progettazione, delineare misure. Predisporre la documentazione per le richieste di informazioni all'UFAM</p> <p>Chiarire con UFAM (sezione Gestione del paesaggio) in che misura coinvolgere la CFNP, il Cantone ed eventuali enti e quali associazioni abbiano voce in capitolo. Sono da chiarire anche eventuali dubbi in caso di vicinanza all'IFP. Consultare CFNP quanto prima: non si esclude una seconda consultazione se il progetto passa a una fase successiva</p> <p>Stesura progetto Coinvolgere / consultare / informare le associazioni in base a quanto deciso sopra</p> <p>Esame pratica</p> <p>Via libera autorità esecutiva (=FU) per procedura consultazione</p>	<p>PL</p> <p>BL FU</p> <p>BL FU</p> <p>PL</p> <p>PL</p> <p>BL FU</p> <p>BL FU</p>	<p>PV</p> <p>PL</p> <p>BL PM</p> <p>PV Organo federale o ente cantonale</p> <p>PV</p> <p>FaS</p>



**Inventario ISOS**

Input	Iter	Output	Riferimento	Respons.	Partecip.
	<pre> graph TD     A[ISOS] --&gt; B[Avvio progettazione, incl. RA]     B --&gt; C[Richiesta informazioni a UFC]     C --&gt; D[Stabilire quali associazioni coinvolgere nel processo di pianificazione e in che modo.]     D --&gt; E[Elaborazione progetto Incl. RA]     E --&gt; F[Trasmissione pratica a FU]     F --&gt; G[Esame pratica da parte di FU]     G --&gt; H{Ok?}     H -- no --&gt; E     H -- si --&gt; I[Via libera pratica per consultazione]     I --&gt; J[Continua ISOS]     E --&gt; K[Pratica]         </pre>	<p>Pratica</p>	<p>Continua da pagina 3</p> <p>Avviare progettazione, delineare misure. Predisporre documentazione per richiesta informazioni UFC</p> <p>Chiarire con UFC (sezione Patrimonio culturale e monumenti storici) in che misura coinvolgere la CFNP, il Cantone ed eventuali enti, quali associazioni abbiano voce in capitolo e se nominare un architetto paesaggista/architetto.</p> <p>Elaborazione progetto. Coinvolgere / consultare / informare le associazioni in base a quanto deciso sopra</p> <p>Trasmissione da filiale USTRA a FU per esame</p> <p>Esame pratica</p> <p>Via libera autorità esecutiva (=FU) per procedura consultazione</p>	<p>PL</p> <p>BL FU</p> <p>BL FU</p> <p>PL</p> <p>PL</p> <p>BL FU</p> <p>BL FU</p>	<p>PV</p> <p>PL</p> <p>BL PM</p> <p>PV Organo federale o ente cantonale</p> <p>PV</p> <p>FaS</p>


Input	Iter	Output	Riferimento	Respons.	Partecip.
	<pre> graph TD     A[Continua ISOS] --&gt; B[Pratica incl. RA a ente cantonale per parere]     B --&gt; C[Parere ente cantonale]     C --&gt; D{Ok?}     D -- no --&gt; E[Risposta BL FU a parere ct., incl. eventuale messa a punto documentazione]     E --&gt; B     D -- si --&gt; F[Pratica UFC per parere]     F --&gt; G[Parere UFC a FU]     G --&gt; H{Ok?}     H -- no --&gt; I[Risposta BL FU a parere UFC, incl. eventuale messa a punto documentazione]     I --&gt; F     H -- si --&gt; J[Pratica pronta per approvazione]     J --&gt; K[Approvazione da parte di USTRA]     </pre>	<p>Risposta BL FU a parere ct., incl. eventuale messa a punto documentazione</p> <p>Risposta BL FU a parere UFC, incl. eventuale messa a punto documentazione</p> <p>Pratica</p> <p>Pratica firmata</p>	<p>Lettera accompagnatoria firmata da BL FU a ufficio cantonale beni culturali per richiesta per parere entro 1 mese, 2 pratiche</p> <p>a BL FU</p> <p>Lettera accompagnatoria a UFC con termine per parere di 2 mesi, firmata da BL FU 2 pratiche incl. parere cantonale</p> <p>a BL FU</p> <p>Numero copie: 1 a FU 1 a PL 1 a BHU 1 a PV</p> <p>Approvazione USTRA in sede di Piano di intervento (MK) / Progetto di intervento (MP*) come da RCF</p>	<p>BL FU</p> <p>Ente cantonale</p> <p>BL FU</p> <p>UFC</p> <p>PL</p> <p>come da RCF</p>	<p>PV</p>

**Inventario IVS**


Input	Iter	Output	Riferimento	Resp.	Partecip.
	<pre> graph TD     IVS[IVS] --&gt; A[Avvio progettazione incl. RA]     A --&gt; B[Richiesta informazioni a USTRA]     B --&gt; C[Stabilire quali associazioni coinvolgere nel processo di pianificazione e in che modo]     C --&gt; D[Elaborazione progetto incl. RA]     D --&gt; E[Trasmissione pratica a FU]     E --&gt; F[Esame pratica da parte di FU]     F --&gt; G{Ok?}     G -- no --&gt; D     G -- si --&gt; H[Via libera pratica per consultazione]     H --&gt; I[Continua IVS]     D --&gt; Pratica[Pratica]         </pre>		<p>Continua processo da pagina 1</p> <p>Avviare progettazione, delineare misure. Predisporre documentazione per richiesta informazioni a USTRA (Mobilità lenta, USTRA ML)</p> <p>Chiarire con USTRA in che misura coinvolgere il Cantone</p> <p>Elaborazione progetto. Coinvolgere / consultare / informare le associazioni in base a quanto deciso sopra</p> <p>Trasmissione da filiale USTRA a FU per esame</p> <p>Esame pratica</p> <p>Via libera autorità esecutiva (=FU) per procedura di consultazione</p>		
				PL	PV
				BL FU	PL
				BL FU	BL PM
				PL	PV Organo federale o ente cantonale
				PL	PV
				BL FU	FaS
				BL FU	

Input	Iter	Output	Riferimento	Respons.	Partecipaz.
	<pre> graph TD     A[Continua IVS] --&gt; B[Pratica incl. RA a ente cantonale per parere]     B --&gt; C[Parere ente cantonale sulla pratica]     C --&gt; D{Ok?}     D -- no --&gt; E[Risposta BL FU a parere ct., incl. eventuale messa a punto documentazione]     E --&gt; B     D -- si --&gt; F[Pratica a USTRA ML per parere]     F --&gt; G[Parere USTRA ML su pratica a FU]     G --&gt; H{Ok?}     H -- no --&gt; I[Risposta BL FU a parere USTRA ML, incl. eventuale messa a punto documentazione]     I --&gt; G     H -- si --&gt; J[Pratica pronta per approvazione]     J --&gt; K[Approvazione USTRA]     </pre>	<p>Risposta BL FU a parere ct., incl. eventuale messa a punto documentazione</p> <p>Risposta BL FU a parere USTRA ML, incl. eventuale messa a punto documentazione</p> <p>Pratica</p> <p>Pratica firmata</p>	<p>Lettera accompagnatoria firmata da BL FU a ente cantonale per richiesta parere entro 1 mese 2 pratiche</p> <p>a BL FU</p> <p>Lettera accompagnatoria firmata da BL FU a USTRA ML per richiesta parere entro 2 mesi 2 pratiche, incl. parere cantonale</p> <p>a BL FU</p> <p>Numero copie: 1 a FU 1 a PL 1 a BHU 1 a PV</p> <p>Approvazione USTRA in sede di Piano di intervento (MK) / Progetto di intervento (MP*) come da RCF</p>	<p>BL FU</p> <p>Ente cantonale</p> <p>BL FU</p> <p>USTRA ML</p> <p>RPG</p> <p>come da RCF</p>	<p>PV</p>

### I.3.4 Processo «Rumorosità dei progetti delle strade nazionali»



Input	Iter	Output	Riferimento	Respons.	Partecip.
	<pre> graph TD     Start[Avvio EK/MK] --&gt; Decision{Posa di pavimentazione con altro coefficiente caratteristico kB?}     Decision -- si --&gt; Calc[Calcoli acustici]     Calc --&gt; Update[Aggiornamento MISTRA CER]     Decision -- no --&gt; RA[Stesura RA in MK e decisione se necessario AA]     Update --&gt; RA     RA --&gt; Trans[Trasmissione EK/MK]     Trans --&gt; Approv[Approvazione EK/MK Presenza d'atto e via libera modulo MISTRA CER]     Approv --&gt; Fine[Fine EK/MK]         </pre>	<p>MISTRA</p>	<p>Avvio Piano di conservazione (EK) o Piano di intervento (MK)</p> <p>In caso di posa di pavimentazione con kB diverso occorre calcolare l'emissione acustica e aggiornare MISTRA CER.</p> <p>Incaricare ingegnere acustico, calcolo acustico</p> <p><b>Stesura RA in MK (non EK)</b> Trattandosi in questo caso soltanto di una modifica non sostanziale (cfr. pag. 1), nella RA è necessario dimostrare che il progetto costituisce, ai sensi della normativa acustica, una variazione non sostanziale. Non occorre la prova circa il rispetto dei valori limite delle immissioni (AP Rumore). Il rumore del cantiere va gestito in base all'omonima direttiva.</p> <p>Occorre decidere se si prevedere un accompagnamento ambientale (AA) in modo tale che si sappia in vista dell'appalto dei lavori di impresario costruttore. Le informazioni necessarie per la decisione sono contenute nella RA.</p> <p>Trasmissione EK/MK, incl. modulo MISTRA CER Nota: consegnare modulo MISTRA CER unitamente a EK/MK; in quel momento i dati dovranno essere in MISTRA.</p> <p>Gli interventi concreti di contenimento delle emissioni costituiscono parte integrante del dossier progetto.</p> <p>Adeguamenti database rumore MISTRA/CER al termine di EK/MK con lettera accompagnatoria a FU a conferma di avvenuto aggiornamento. Stesso iter per MK dopo EK, ma solo per modifiche rispetto a EK</p>	<p>PL</p> <p>PL</p> <p>PL</p> <p>PV, ingegnere acustico</p> <p>PL</p> <p>FU specialista coordinatore (FF FaS)</p> <p>Ingegnere acustico</p>	<p>FaS Rumore, sempre in caso di domande</p> <p>FaS Rumore</p> <p>FaS Piano di conservazione (EP)</p> <p>Ingegnere acustico</p> <p>FaS Rumore</p> <p>EP</p>

Input	Iter	Output	Riferimento	Respons.	Partecip.
	 <pre> graph TD     A[Elaborazione Progetto di intervento (MP)] --&gt; B[Trasmissione MP per approvazione]     B --&gt; C[Appalto lavori di impresario costruttore]     C --&gt; D[Attività a cura dell'impresario costruttore]     D --&gt; E[Esecuzione lavori secondo direttiva rumore cantieri]     E --&gt; F[Entrata in servizio]     F --&gt; G[Monitoraggio e collaudo ZEL paralleli]     G --&gt; H[Aggiornamento USTRA LB]             </pre>		<p data-bbox="1317 213 1848 331" style="background-color: #f8d7da; padding: 5px;">Nel Piano e Progetto di intervento non è ancora possibile trattare esaurientemente il tema del rumore di cantiere. Esso dipende intrinsecamente dallo svolgimento concreto dei lavori dell'impresa.</p> <p data-bbox="1317 379 1848 448">Definizione dettagli appalto non ancora descritti in MK Stesso iter EK/MK qualora cambi qualcosa a livello di rumore.</p> <p data-bbox="1317 507 1848 555">Trasmissione a FU incl. modulo ASTRA LB (catasto dei rumori)</p> <p data-bbox="1317 644 1848 756">Specifica degli interventi di contenimento delle emissioni nelle Condizioni particolari e nel capitolato d'appalto dell'impresario costruttore, con prima misurazione di monitoraggio della pavimentazione a cura dell'ingegnere acustico della committenza.</p> <p data-bbox="1317 799 1848 863">Illustrazione circa modalità di attuazione interventi antirumore nell'offerta, o prima dell'inizio dei lavori, da parte dell'impresa di costruzione</p> <ul data-bbox="1317 884 1848 1023" style="list-style-type: none"> <li>- Informazione vicinato</li> <li>- Nomina responsabile rumore (AA, se presente)</li> <li>- Attuazione interventi</li> <li>- Controllo attuazione</li> <li>- Controllo attrezzature</li> <li>- Controllo valori acustici</li> </ul> <p data-bbox="1317 1043 1848 1091">Controlli sporadici circa il rispetto del diritto ambientale nei cantieri federali a cura del perito ambientale USTRA</p> <p data-bbox="1317 1118 1848 1230">Monitoraggio quinquennale in caso di nuove pavimentazioni fonoassorbenti, come da manuale rumore stradale. Le attività si svolgono in parallelo. Non si attendono 5 anni per effettuare il collaudo ZEL. Rapporto finale</p>	<p data-bbox="1912 368 1957 392">PV</p> <p data-bbox="1912 517 1957 541">PL</p> <p data-bbox="1912 667 1957 691">PV</p> <p data-bbox="1912 772 2013 932">Impresario costruttore, ev. accompagnamento ambientale (AA)</p> <p data-bbox="1912 954 2013 1018">Direzione lavori, ev. AA</p> <p data-bbox="1912 1054 1957 1078">FU</p> <p data-bbox="1912 1150 1957 1190">PL e EP</p> <p data-bbox="1912 1278 2013 1318">Ingegnere acustico</p>	<p data-bbox="2047 368 2092 392">PL</p> <p data-bbox="2024 517 2148 541">FU, FF FaS</p> <p data-bbox="2047 667 2092 691">PL</p> <p data-bbox="2024 804 2148 852">Direzione lavori</p> <p data-bbox="2047 1050 2092 1074">FaS</p> <p data-bbox="2024 1118 2148 1206">FaS Rumore, ingegnere acustico</p> <p data-bbox="2047 1283 2092 1307">EP</p>



## Acronimi

Voce	Significato
AC	Capodivisione
AP	Progetto esecutivo
USTR	Ufficio federale delle strade
USTR I-FU	Divisione Infrastruttura Sostegno tecnico
USTR N-SSI	Divisione Reti stradali Standard e sicurezza infrastrutture
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
BHU	Supporto alla committenza
UFC	Ufficio federale della cultura
TF	Tribunale federale
BL FU	Responsabile settore Sostegno tecnico
IFP	Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali
DCPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente
DP	Progetto di dettaglio
CFNP	Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio
EK	Piano di conservazione
EP	Progetto di conservazione
FaS	Specialista
FU	Sostegno tecnico
GP	Progetto generale
ISOS	Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere
IVS	Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera
LSP	Progetto di protezione acustica
ML	Mobilità lenta
MISTRA	Sistema d'informazione per la gestione delle strade e del traffico
MK	Piano di intervento
MP	Progetto di intervento
OPN	Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio
SN	Strade nazionali
DAP	Decisione di approvazione dei piani
CO	Capitolato d'oneri
PSS	Riunione di coordinamento del progetto
PV	Progettista
SoMa	Intervento immediato
AA	Accompagnamento ambientale in fase di cantiere
UeMa	Intervento transitorio
RA	Relazione ambientale
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Organizzazione culturale, scientifica ed educativa delle Nazioni Unite
UPlaNS	Piano di manutenzione delle strade nazionali
RIA	Rapporto sull'impatto ambientale
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
EIA	Esame di impatto ambientale
VoMa	Intervento anticipato
IP	Indagine preliminare
ZEL	Rilevamento dello stato di inquinamento acustico

## Riferimenti normativi e bibliografici

### Leggi federali

- 
- [1] Confederazione svizzera (1960), «**Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN)**», RS 725.11, [www.admin.ch](http://www.admin.ch)
- 
- [2] Confederazione svizzera (1966), «**Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)**», RS 451, [www.admin.ch](http://www.admin.ch).
- 
- [3] Confederazione svizzera (1983), «**Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)**», RS 814.01, [www.admin.ch](http://www.admin.ch).
- 
- [4] Confederazione svizzera (1986), «**Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LPC)**», RS 922.0, [www.admin.ch](http://www.admin.ch).
- 
- [5] Confederazione svizzera (1991), «**Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP)**», RS 923.0, [www.admin.ch](http://www.admin.ch).
- 
- [6] Confederazione svizzera (1991), «**Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc)**», RS 814.20, [www.admin.ch](http://www.admin.ch).
- 
- [7] Confederazione svizzera (1991), «**Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo)**», RS 921.0, [www.admin.ch](http://www.admin.ch).
- 
- [8] Confederazione svizzera (1997), «**Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)**», RS 172.010, [www.admin.ch](http://www.admin.ch).
- 

### Ordinanze

- 
- [9] Confederazione svizzera (1988), «**Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame di impatto sull'ambiente (OEIA)**», RS 814.011, [www.admin.ch](http://www.admin.ch).
- 
- [10] Confederazione svizzera (2015), «**Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR)**», RS 814.600, [www.admin.ch](http://www.admin.ch).
- 
- [11] Confederazione svizzera (1991), «**Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (OBAF)**», RS 922.31, [www.admin.ch](http://www.admin.ch).
- 
- [12] Confederazione svizzera (1992), «**Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo)**», RS 921.01, [www.admin.ch](http://www.admin.ch).
- 
- [13] Confederazione svizzera (1993), «**Ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)**», RS 923.01, [www.admin.ch](http://www.admin.ch).
- 
- [14] Confederazione svizzera (1998), «**Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc)**», RS 814.201, [www.admin.ch](http://www.admin.ch).
- 
- [15] Confederazione svizzera (2007), «**Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN)**», RS 725.111, [www.admin.ch](http://www.admin.ch).
- 
- [16] Confederazione svizzera (1991), «**Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)**», RS 451.1, [www.admin.ch](http://www.admin.ch).
- 

### Istruzioni e direttive

- 
- [17] Ufficio federale delle strade USTRA/Ufficio federale dell'ambiente UFAM (2024), «**Check-list ambiente per progetti delle strade nazionali**», *Direttiva USTRA UFAM 18002, V2.10*, [www.astra.admin.ch](http://www.astra.admin.ch).
- 
- [18] UFAM «*Umwelt Vollzug*» 23/09 (2009), «**Manuale EIA**», [EIA: aiuti all'esecuzione](#)
- 

### Norme

- 
- [19] Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti VSS (1998), «**Umweltbaubegleitung samt Umweltbauabnahme**» (non disponibile in italiano), SN 640610b.
- 

### Manuale tecnico dell'USTRA

- 
- [20] Ufficio federale delle strade USTRA (2021), 20 001-20005 Scheda tecnica [Esecuzione dei controlli ambientali nei cantieri dell'USTRA](#)
-

**Documentazione**

---

- [21] Ufficio federale dell'ambiente UFAM/Ufficio per il coordinamento ambientale e l'energia del Cantone di Berna AUE (2007), «**UVP-Pflicht bei Änderung bestehender UVP-pflichtigen Anlagen**» (non disponibile in italiano), parere legale.
- 
- [22] Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC e Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente DCPA (2009), «**Absichtserklärung betreffend der Übertragung des Vollzugs von Umweltrecht auf Bundesbaustellen (Baustellenkontrollen) an kantonale Behörden**» (non disponibile in italiano), Berna.
- 
- [23] Ufficio federale delle strade USTRA (2020): «**10 Jahre Umweltbaubegleitung (UBB) auf Nationalstrassen – Bilanzierung und Empfehlungen für die Optimierung**» (non disponibile in italiano).
-



## Cronologia redazionale

<b>Edizione</b>	<b>Versione</b>	<b>Data</b>	<b>Operazione</b>
2025	1.03	08.08.2025	Aggiornamento riferimenti e normative, correzione terminologica e integrazione capitolo 3.3 in materia di controlli di conformità al diritto ambientale nei cantieri.
2017	1.02	30.06.2019	Adeguamenti formali. Introduzione «Scheda tecnica 20001-20005».
2017	1.01	23.01.2018	Pubblicazione versione francese. Adeguamenti formali.
2017	1.00	01.08.2017	Entrata in vigore edizione 2017.

